



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

GAL VALLI SAVONESI

Regione Liguria - PSR 2014-2020

Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull' Intervento 4.02.20 – Impianto di Trasformazione

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par 2 e Allegato III del Regolamento medesimo;

visto il Regolamento di esecuzione 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Allegato 6;

vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8 febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27/10/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi;

visto il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29/11/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha determinato l'ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la propria Strategia di Sviluppo Locale nei limiti delle spese risultate ammissibili;

vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell'Allegato Piano finanziario, approvati dall'Assemblea del GAL Valli Savonesi in data 09/08/2019 e ss.mm.ii

visti i criteri di selezione approvati dal Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi in data 17/04/2018 e ss.mm.ii

atteso che le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate e gestite attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la Misura 16 è demandata in termini di competenza e di cassa all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

ritenuto di avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sull'Intervento 4.2.20 della SSL per il sostegno alla realizzazione del Progetto Integrato "Birra";

il Consiglio Direttivo del GAL stabilisce:

di approvare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'Intervento 4.02.20 "Impianti di Trasformazione";

di individuare ai sensi del DM 1867 del 18/01/2018 – Allegato 6 – le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per l'Intervento 4.02.20 e di demandarne il controllo all'ADG;

di porre a bando la somma di € 140.000,00, secondo quanto stabilito dalla programmazione finanziaria del GAL;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL Valli Savonesi;

di richiederne la pubblicazione sul sito web www.agriligurianet.it;

di informare che attraverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

ALLEGATO 1

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'operazione 4.02.20 della Strategia di Sviluppo Locale del Gal Valli Savonesi.

I beneficiari della presente operazione risultano essere i soggetti che hanno aderito al Progetto Integrato Birra, di cui all'Operazione 16.4.16, di cui sia stata ammessa la domanda di sostegno.

L'operazione M 4.02.20 persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso l'introduzione o ampliamento dell'efficienza delle filiere, miglioramento delle prestazioni ambientali, e miglioramento dell'efficienza economica aziendale (focus Area 3 A) e risponde ai Fabbisogni F10 e F25.

Tipologia bando

Bando a graduatoria

Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 140.000,00.

Le domande possono essere presentate dalle ore 00.00 del 15/04/2020 e fino alle 23.59 del 17/07/2020 tramite il portale SIAN. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dal GAL.

Campo di applicazione

Il presente bando viene attivato a titolo di misura accompagnatoria relativa al Progetto Integrato Birra, di cui all'Intervento 16.4.16; si applica al territorio del GAL Valli Savonesi, così come definito nella Strategia di Sviluppo Locale.

Possono presentare domanda di aiuto anche quelle imprese che dimostrino di avere sede operativa (localizzazione degli interventi), unità tecnico economica (UTE) come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio GAL o che dimostrino un effettivo beneficio per il territorio GAL (prevalenza di reperimento di materia prima da fornitori di Area GAL).

Beneficiari

I beneficiari della presente operazione risultano essere:

- Imprese agricole singole o associate;
- Micro e piccole imprese attive nell'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli presenti nell'allegato I del TFUE;

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti proponenti devono essere dotati di Partita IVA con codice di attività pertinente rispetto all'oggetto degli investimenti proposti e devono aver aderito al Progetto Integrato Birra, di cui all'Operazione 16.4.16, la cui domanda sia stata ammessa a sostegno.

I beneficiari devono dimostrare la propria posizione anagrafica tramite l'apertura di un fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.

Costi ammissibili

Gli investimenti possono riguardare:

- L'acquisto di impianti o di componenti di impianti ed attrezzature per la lavorazione delle materie prime (essiccazione luppolo, frigoconservazione luppolo e lieviti, maltatura, cottura, filtrazione, decantazione, ... e relativi sistemi di controllo dei processi, ...);
- L'acquisto di impianto o componenti di impianti ed attrezzature per la commercializzazione nel settore della birrificazione;
- Spese generali e tecniche nella misura massima del 3% degli investimenti.

Condizioni di ammissibilità generali

Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014/2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni Comuni a tutte le misure", oltre che quelle specifiche per la Misura 4.2.

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii della Regione Liguria.

Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento, sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.

La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, e dotati di tutte le necessarie eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi.

Tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, e devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, riba o altro sistema equivalente tramite conto corrente intestato al titolare della ditta e censito in Fascicolo Aziendale.

Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 e all'art. 45, par.1 del Regolamento (UE) 1305/2013, nazionali e regionali.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45 par. 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:

- a. 10 anni per i beni immobili;

- b. 5 anni per gli altri investimenti.

Non sono ammissibili domande che determinino un contributo di importo inferiore a € 5.000,00.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Nell'ambito delle condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti, ferme restando tutte le altre condizioni, sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, appartenenti al settore di intervento della birra. I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input (inferiore al 15%) in termini di quantità a condizione che siano necessari al processo di trasformazione.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti primari agricoli in prodotti finali non ricompresi nell'allegato I del TFUE sono ammissibili nel rispetto della normativa de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del Piano di sviluppo aziendale (PAS) e gli indici e parametri in esso contenuti, oltre che con la redazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:

- a) La sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l'impresa deve essere in grado, a PAS realizzato ovvero alla verifica dello Stato Finale dei Lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati e opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l'incidenza delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
- b) Il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
- c) Il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiarono di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura, che si legano al soggetto richiedente tramite appostici accordi di fornitura da cui emerga, tra l'altro, la base produttiva aziendale (Scheda di validazione del fascicolo aziendale). Il controllo del rispetto di questa condizione viene effettuato al momento della presentazione della domanda di sostegno attraverso i contratti di fornitura (che devono avere durata almeno quinquennale dalla data di presentazione della domanda di sostegno).

I benefici economici per i produttori agricoli del prodotto di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da cooperative agricole che trasformazione e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci, e per la parte residua, esclusivamente da produttori primari, fatta salva la deroga di cui all'ultimo capoverso di questo stesso capitolo.

Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori primari. Il controllo del rispetto di questa condizione, oltre che essere effettuato (attraverso i contratti di fornitura) al momento della presentazione della domanda di sostegno e della domanda di saldo finale, rientra anche nell'ambito della verifica degli impegni del

beneficiario e sarà effettuato annualmente nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Essendo questo un requisito di ammissibilità, nel caso di mancato rispetto, l'operazione decade con il conseguente recupero dell'intero contributo concesso e/o erogato.

Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura inferiore al 75% dei contratti di fornitura possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purchè dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti trasformati.

Investimenti non ammissibili

In questo contesto non risultano ammissibili:

1. Investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
2. Investimenti che trovano sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercati, ai sensi del Regolamento UE 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR;
3. Investimenti non conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili;
4. I costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
5. I costi relativi al lavoro volontario non retribuito;
6. Le compravendite di terreni, fabbricati e macchinari effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti);
7. Spese che non si possano ricondurre ai costi precedenti.

Tipologia di agevolazione

Viene erogata una sovvenzione pari al 40% della spesa ammissibile a titolo di rimborso dei costi sostenuti.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime de minimis di cui al Regolamento UE1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

Criteri di selezione

La selezione dei progetti di investimento ammessi avviene distintamente utilizzando i seguenti principi generali:

| PRINCIPIO | PESO |
|--|-------------|
| Caratteristiche del beneficiario | 26 |
| Localizzazione territoriale | 16 |
| Coerenza del progetto con gli obiettivi strategici della SSL | 18 |
| Qualità del Progetto | 20 |
| Sostenibilità dell'intervento | 20 |
| TOTALE PUNTEGGIO | 100 |

I principi di selezione generale sono così ulteriormente declinati:

Principio di Selezione: CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO E DEL PROGETTO: MAX 26 PUNTI

| criterio di Selezione | Specifiche | Punteggio | Punteggio massimo attribuibile |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| Età del soggetto | Età 18-34 anni | 26 punti | 26 punti |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|--|
| beneficiario della rete (priorità ai soggetti più giovani) | Età 35-54 anni | 18 punti | |
| | Sopra i 55 anni compiuti | 0 punti | |

Principio di Selezione LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: MAX 16 PUNTI

| Critério di Selezione | Specifiche | Punteggio | Punteggio massimo attribuibile |
|---|------------|-----------|--------------------------------|
| Sede operativa dell'impresa di riferimento/beneficiario in Comune di area D | Sì | 16 punti | 16 punti |
| | No | 0 punti | |

Principio di Selezione: COERENZA DEL PROGETTO CON GLI ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: MAX 18 PUNTI

| Critério di Selezione | Specifiche | Punteggio | Punteggio massimo attribuibile |
|---|--|-----------|--------------------------------|
| Il progetto è in linea con l'obiettivo generale della SSL di costruire un sistema rurale integrato e sostenibile ed in particolare potrà contribuire: | All'innovazione nella commercializzazione dei prodotti (1) | 6 punti | 6 punti |
| | Alla qualificazione e diversificazione delle produzioni e delle attività (2) | 6 punti | |
| | All'aggregazione di imprese (3) | 6 punti | |

(1) Il progetto introduce significativi elementi di innovazione (nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi) rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento;

(2) Il progetto crea un nuovo prodotto/servizio rispetto alla gamma dei prodotti/offerte dell'impresa beneficiaria e/o qualificazione delle produzioni attraverso accordi di filiera/rete;

(3) Il beneficiario fa parte di una Rete di imprese, consorzio, cooperativa.

Principio di Selezione: QUALITA' DEL PROGETTO: MAX 20 PUNTI

| Critério di Selezione | Specifiche | Punteggio | Punteggio massimo attribuibile |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Il progetto prevede di migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti | Sì | 12 punti | 12 punti |
| | No | 0 punti | |
| Il progetto prevede l'acquisto di attrezzature per l'adesione di uno o più prodotti a regimi di qualifica certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regime di cui alla misura 3.1 del PSR DELLA Regione Liguria | 1 prodotto | 4 punti | 8 punti |
| | Più prodotti | 8 punti | |
| | Nessun prodotto | 0 punti | |

Principio di Selezione: SOSTENIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO: MAX 20 PUNTI

| Criterio di Selezione | Specifiche | Punteggio | Punteggio massimo attribuibile |
|--|------------|-----------|--------------------------------|
| Progettazione di azioni che non dovranno esaurirsi al termine dei finanziamenti erogati - autosostenibilità futura - al progetto è allegato un piano della sostenibilità | Sì | 20 punti | 20 punti |
| | No | 0 punti | |

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione.

Punteggio totale massimo: 100 punti.

Saranno ammesse le domande con un punteggio totale al di sopra della soglia minima di 20 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda di sostegno, e dovranno essere confermati al termine del progetto di investimento.

Laddove nella domanda di saldo il punteggio non venga rispettato, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante. La riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto= 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità, la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Presentazione delle proposte

Le domande devono essere predisposte e presentate esclusivamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).

Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi, ad eccezione delle spese tecniche (che in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda possono essere retroattive).

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

- **Piano di sviluppo aziendale (PAS):** compilato in ogni sua parte e comprensivo della relazione;
- Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento a progetto;
- Copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altro documento utile per dimostrare la cantierabilità dell'investimento proposto (se pertinente);
- Tre preventivi per gli acquisti (così come previsto dalla DGR 1115/2016);

- Contratti di fornitura per il reperimento della materia prima agricola, almeno triennale (si allega al bando un modulo da presentare per ogni fornitore);
- Dichiarazione de minimis;
- Ogni altro documento ritenuto utile per la presentazione della domanda.

Ammissione al sostegno

L'istruttoria delle domande presentate consentirà la creazione di una graduatoria in base al punteggio confermato dall'istruttore. A parità di punteggio prevale la domanda dal costo progettuale richiesto più basso.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Varianti progettuali

Non sono ammissibili richieste di varianti progettuali che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che incidono sui criteri di ammissibilità.

Nei limiti dell'importo totale concesso sono ammissibili esclusivamente varianti degli interventi concessi purchè non eccedano il 20% del costo totale ammesso con l'atto di concessione per il singolo intervento.

Le varianti degli investimenti devono essere richieste entro i 4 mesi antecedenti alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione. Le varianti sono comunque ammissibili se riconducibili a:

- Esigenze derivanti da sopravvenute normative o provvedimenti di autorità od enti predisposti alla tutela di interessi rilevanti;
- Rinvenimenti impreveduti ed imprescindibili in fase progettuale;
- Possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della presentazione della domanda

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare:

- La richiesta di ANTICIPO (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- La richiesta di uno stato di avanzamento per lotto funzionale (SAL);
- La richiesta del saldo finale al completamento dell'investimento previsto.

La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata inderogabilmente entro 12 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione dell'ente competente.

Le domande di pagamento (ad eccezione di quella in anticipo) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva dell'investimento;
- Cartografie e planimetrie o altra documentazione utile alla descrizione dell'intervento realizzato;
- Copia di eventuale documentazione urbanistica depositata a chiusura degli investimenti;
- Copia delle fatture e dei relativi pagamenti dell'investimento realizzato;

- Eventuale computo metrico a consuntivo;
- Dichiarazione de minimis;
- Ogni altro documento utile per il perfezionamento della pratica.

Impegni e obblighi

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento finale. La mancata presentazione della domanda di saldo finale entro i termini stabiliti da bando comporta la decadenza totale dal sostegno e il recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le cause di forza maggiore.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Laddove gli impegni non verranno rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 1867 del 18/01/2018 (di cui all'Allegato __del presente Bando).

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno a:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;
- Attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.;
- Comunicare alla Regione ed al GAL, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto di destinazione d'uso. LA cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che avvia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Mantenere per almeno 5 anni successivi alla data di pagamento a saldo l'acquisto dei prodotti di base dai produttori primari;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del Capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'articolo 71 comma 1 del Reg. 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data di pagamento finale al beneficiario.

La domanda d'aiuto presentata a valere del presente bando, decade qualora il beneficiario sia responsabile della decadenza della domanda a valere dell'Operazione 16.4.16 e qualora il beneficiario rescinda dal Partenariato del Gruppo di Cooperazione e dall'Accordo prima della sua scadenza (salvo gravi e giustificati motivi).

Forza Maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (Art. 4.1 del Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione provante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (Art. 4.2 del Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte del GAL e della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione di tali dati".

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27/10/2015.